



PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO E COLLEGIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Con **sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015** è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo.

Anche se la sentenza riguarda espressamente la professione forense, principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alle professioni sanitarie

Per questo come CISL FP. abbiamo provveduto immediatamente a formalizzare al Direttore Generale dell'ASL 2 Savonese la lettera sotto riportata .

A seguito della risposta che ci sarà data valuteremo il da farsi compresa l'eventuale opportunità di attivare un percorso veretenziale a livello collettivo o individuale.

Come sempre vi terremo aggiornati in merito all'evoluzione di questa importante questione **CISL FP Oliveri Giovanni – 3298406159**

**Al Direttore Generale
ASL 2 Savonese**

Dott. Flavio Neirotti

Oggetto: Pagamento quota iscrizione all' albo e collegio Ipasvi da parte della Asl

La scrivente organizzazione sindacale vuole evidenziare la problematica in oggetto :

come sancito dalla normativa corrente, per esercitare il professionista sanitario deve essere iscritto al collegio di appartenenza.

Con la sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l'Amministrazione pubblica deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo.

Da questo si deduce che vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. Il concetto di esclusività di rapporto è fondamentale.

Al dipendente in questione verranno rimborsate tutte le tasse versate da quando era impiegato all'ufficio legale dell'istituto (come da nota della sentenza).

Al riguardo è fondamentale il concetto di 'esclusività del rapporto che lega il dipendente all'amministrazione, come previsto per chi lavora in Asl : l'opera professionale risulta garantita nell' ambito della subordinazione, quindi la tassa annuale da pagare all'Ordine rientra fra i costi per lo svolgimento dell' attività e deve dunque gravare sull'ente datore, che è l'unico beneficiario delle prestazioni.

Anche perché La quota annuale per l'iscrizione all'albo non può ritenersi riconducibile alla retribuzione visto che ha un regime tributario incompatibile con le spese sostenute nell'interesse della persona, come ad esempio quelle affrontate per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione professionale.

Alla luce di quanto esposto la Cisl Fp chiede a codesta Azienda , fatte le opportune verifiche, di applicare quanto previsto dalla sentenza riportata, accollandosi il costo annuale della quota di iscrizione di tuttel le professioni sanitarie ai vari collegi e Ordini.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Savona 26 maggio 2015

Per la CISL FP Territoriale OLIVERI GIOVANNI